



**Bruxelles, 23 marzo 2022
(OR. en)**

7526/22

**PECHE 94
DELECT 51**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	23 marzo 2022
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	C(2022) 1698 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 23.3.2022 che rettifica e modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alla zona di protezione della passera di mare

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2022) 1698 final.

All.: C(2022) 1698 final



Bruxelles, 23.3.2022
C(2022) 1698 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 23.3.2022

che rettifica e modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alla zona di protezione della passera di mare

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE) 2019/1241¹, entrato in vigore il 14 agosto 2019, stabilisce il quadro delle misure tecniche che dovrebbero contribuire al conseguimento dei seguenti obiettivi della politica comune della pesca (PCP): pesca praticata a livelli di rendimento massimo sostenibile, riduzione delle catture indesiderate ed eliminazione dei rigetti e contributo al conseguimento di un buono stato ecologico ai sensi della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio². Tali misure tecniche dovrebbero contribuire alla protezione delle aggregazioni di novellame e di riproduttori di specie marine grazie all'uso di attrezzi da pesca selettivi. L'allegato V del regolamento stabilisce le misure tecniche regionali per il Mare del Nord.

L'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013³ ("regolamento di base") prevede che gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto possano presentare raccomandazioni comuni intese a conseguire gli obiettivi delle pertinenti misure di conservazione dell'Unione, dei piani pluriennali o dei piani specifici di rigetto. Al momento di concordare una raccomandazione comune, gli Stati membri possono proporre alla Commissione di adottarla mediante un atto delegato.

L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di modificare, integrare o abrogare le misure tecniche stabilite negli allegati, ovvero di derogarvi, per tenere conto delle specificità regionali delle pertinenti attività di pesca. La Commissione adotta tali atti delegati sulla base delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri.

Conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241 l'atto delegato proposto si basa su una raccomandazione comune elaborata e presentata alla Commissione dagli Stati membri interessati, più precisamente il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, i Paesi Bassi e la Svezia ("gruppo di Scheveningen"), che hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca in questione.

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1241 la raccomandazione comune è stata valutata dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) su richiesta della Commissione.

La raccomandazione comune è stata recepita nella normativa dell'UE attraverso il regolamento delegato (UE) 2021/1160 della Commissione⁴. Da allora, tuttavia, è emerso

¹ Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

² Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

³ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

⁴ Regolamento delegato (UE) 2021/1160 della Commissione, del 12 maggio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la zona di

chiaramente che la formulazione di una delle disposizioni corrispondenti non traduce adeguatamente l'intenzione del gruppo di Scheveningen espressa nella raccomandazione comune presentata e sulla base della quale lo CSTEP ha valutato la raccomandazione comune. Tale disposizione riguarda le navi autorizzate a pescare nella zona di divieto per la protezione del novellame di passera di mare nella sottozona CIEM 4 ("zona di protezione della passera di mare") e fa riferimento alla "sciabica danese". La definizione di "sciabica danese" di cui all'articolo 6, paragrafo 18, del regolamento (UE) 2019/1241 comprende sia le sciabiche danesi che le sciabiche scozzesi ("galleggianti") le quali, pur avendo le stesse caratteristiche ed essendo costituite dallo stesso attrezzo, funzionano in modo diverso. Il gruppo di Scheveningen voleva autorizzare esclusivamente le navi che utilizzano sciabiche danesi e che effettuano il recupero degli attrezzi da pesca mentre la nave è all'ancora (sciabiche danesi ancorate). Di conseguenza, sebbene il gruppo di Scheveningen abbia chiesto di reinserire un'esenzione limitata per le sciabiche danesi ancorate, già prevista dal regolamento (CE) n. 850/98⁵ abrogato, e la richiesta sia stata oggetto di valutazione da parte dello CSTEP, il regolamento delegato (UE) 2021/1160 della Commissione che ne è conseguito amplia tale esenzione aprendola potenzialmente anche alle sciabiche scozzesi ("galleggianti").

Il presente regolamento delegato della Commissione intende pertanto modificare la disposizione corrispondente per allinearla all'intenzione degli Stati membri e alla valutazione dello CSTEP.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Ai fini dell'attuazione dell'approccio regionalizzato gli Stati membri del Mare del Nord aventi un interesse di gestione diretto hanno concordato una raccomandazione comune relativa alla zona di protezione della passera di mare. Il 19 ottobre 2020 il presidente del gruppo regionale degli Stati membri del Mare del Nord ("gruppo di Scheveningen") ha presentato alla Commissione la raccomandazione comune sulla zona di protezione della passera di mare, chiedendo di modificare la disposizione pertinente del regolamento (UE) 2019/1241.

Il Consiglio consultivo per il Mare del Nord e il Consiglio consultivo per gli stock pelagici sono stati invitati a collaborare strettamente con il gruppo di Scheveningen e ad assistere parzialmente alle riunioni del gruppo ad alto livello di Scheveningen e del gruppo tecnico. Un progetto di raccomandazione è stato trasmesso al Consiglio consultivo per il Mare del Nord per consultazione.

protezione dello spratto e la zona di protezione della passera nel Mare del Nord (GU L 250 del 15.7.2021, pag. 4).

⁵ Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Sintesi della misura proposta

Il principale intervento giuridico consiste nel modificare le disposizioni relative alla zona di protezione della passera di mare che figurano nell'allegato V del regolamento (UE) 2019/1241. In particolare il presente atto modificherebbe l'esenzione che consente alle navi che utilizzano sciabiche danesi di accedere alla zona di protezione della passera di mare. La modifica proposta chiarisce che l'esenzione si applica soltanto alle sciabiche danesi ancorate ed esclude le sciabiche scozzesi/"galleggianti". Ciò è in linea con le intenzioni degli Stati membri espresse nella raccomandazione comune e sostenute dalla successiva valutazione dello CSTEP.

Base giuridica

Articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241. La proposta della raccomandazione comune mira a modificare l'allegato V del regolamento (UE) 2019/1241.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 23.3.2022

che rettifica e modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alla zona di protezione della passera di mare

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2, considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2019/1241 relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche contiene un errore nell'allegato V, parte C, che deve essere rettificato.
- (2) Il considerando 5 del regolamento delegato (UE) 2021/1160² fa riferimento soltanto alle "sciabiche danesi", così come la disposizione corrispondente dell'allegato, senza precisare "ancorate". Dato che l'articolo 6, punto 18, del regolamento (UE) 2019/1241 non effettua distinzioni tra le sciabiche danesi e le sciabiche scozzesi/"galleggianti", la disposizione di cui all'allegato V, nella sua forma attuale, può essere interpretata come se si applicasse erroneamente sia alle sciabiche danesi ancorate che alle sciabiche scozzesi.
- (3) Il regolamento delegato (UE) 2021/1160 si basa su una raccomandazione comune presentata il 19 ottobre 2020 da Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Paesi Bassi e Svezia (gruppo di Scheveningen), i quali hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca nel Mare del Nord. La sezione 3.1.2 della raccomandazione comune operava una distinzione specifica tra la sciabica danese, recuperata mentre la nave è all'ancora (pesca con sciabica ancorata), e la sciabica scozzese, confermando che gli

¹ Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

² Regolamento delegato (UE) 2021/1160 della Commissione, del 12 maggio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la zona di protezione dello spratto e la zona di protezione della passera nel Mare del Nord (GU L 250 del 15.7.2021, pag. 4).

Stati membri intendevano applicare l'esenzione richiesta solo alle sciabiche danesi ancorate.

- (4) La valutazione dello CSTEP, che ha concluso che l'introduzione dell'esenzione specifica per le sciabiche danesi non dovrebbe avere effetti significativi sul livello di protezione all'interno della zona, faceva riferimento soltanto alle sciabiche danesi "ancorate" (codice dell'attrezzo: SDN³) e non alle sciabiche scozzesi o "galleggianti" (codice dell'attrezzo: SSC⁴).
- (5) L'allegato V del regolamento (UE) 2019/1241 dovrebbe pertanto essere rettificato per chiarire che l'esenzione proposta si applica esclusivamente alle sciabiche danesi il cui recupero avviene mentre la nave è all'ancora (sciabiche danesi ancorate, codice dell'attrezzo: SDN).
- (6) Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2019/1241 è rettificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23.3.2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

³ Allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 64).

⁴ Allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 64).